



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI

(Emanato con D.R. n. 421 del 25.7.2017)

Titolo I
Strutture didattiche
– Personale docente – Calendario accademico

Art. 1

I Responsabili delle tre Aree, Scienze umane, Scienze sociali e Scienze naturali, in attuazione delle linee comuni indicate dagli organi della Scuola secondo le rispettive competenze, coordinano l'attività didattica dei professori e dei ricercatori associati alla Scuola come titolari di insegnamento e come docenti mentori scientifici di riferimento, e specificano gli obblighi didattici degli allievi.

Art. 2

La Scuola, ai fini delle propria attività didattiche e formative, si avvale di:

- docenti-referenti, come indicati dalle norme statutarie;
- docenti affidatari di moduli attribuiti annualmente secondo le modalità del Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori;
- 16 docenti per ciascuna Area, individuati dal Consiglio Direttivo tramite call e nominati per un biennio, tra i professori dell'Ateneo, i quali si impegnino ad assumere la responsabilità almeno di un modulo di 10 ore per i successivi due anni accademici, a titolo di carico istituzionale;
- 16 giovani studiosi, quali mentori scientifici di riferimento, individuati dal Consiglio Direttivo tramite call tra ricercatori e assegnisti di ricerca dell'Ateneo e nominati per un biennio, al fine di seguire le attività di studio e di ricerca dei singoli studenti.

Art. 3

L'inizio dell'anno accademico è fissato al 1° novembre di ogni anno. Il Direttore della Scuola, sentiti i Responsabili di Area, stabilisce i periodi di svolgimento dell'attività didattica, tenendo presente che il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, ecc. è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, fra il 1° ottobre e il 30 settembre dell'anno successivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19 in relazione all'utilizzo delle strutture residenziali.

Titolo II
Allievi – Corso ordinario

Capo I - Ammissione

Art. 4

L'ammissione alla Scuola implica l'impegno da parte dell'allievo di osservare tutte le norme dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 5

L'ammissione a tutti i corsi organizzati dalla Scuola, aperta ai cittadini di ogni nazionalità, avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica.

L'ammissione ai corsi ordinari avviene sia per il primo e secondo anno di studi universitari, in corrispondenza con l'accesso ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico, sia per il quarto anno, in corrispondenza con l'accesso ai corsi di laurea magistrale e con il passaggio al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

La Scuola può attivare corsi anche in corrispondenza con l'accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso la relativa Scuola di Ateneo, determinando anno per anno il numero di posti

secondo le disponibilità finanziarie. La modalità di accesso, nonché i diritti e i doveri dei dottorandi, sono regolati in separato regolamento.

Art. 6

La selezione ai fini dell'ammissione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Le commissioni di concorso di ammissione vengono nominate con decreto del Direttore e possono svolgere una parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni.

Le ammissioni agli orali, e le graduatorie finali, sono comunque deliberate in seduta plenaria.

Le procedure per l'ammissione in corrispondenza del primo e del secondo anno degli studi universitari si svolgono mediante due prove scritte e una prova orale. La commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio, disponendo di un massimo di cento punti dei quali ottanta per le prove scritte e venti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che, nelle prove scritte, abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 48/80.

La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 12/20.

Possono concorrere all'ammissione in corrispondenza del quarto anno degli studi universitari gli studenti che abbiano una carriera che per tempi e media dei voti conseguiti risulti almeno coerente con i requisiti minimi di permanenza nella Scuola ISUFI.

Le procedure comparative tra i candidati ammessi ai sensi del comma che precede si svolgono mediante la valutazione delle carriere, una prova scritta e un colloquio.

La commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio, disponendo di un massimo di cento punti dei quali cinquanta per la valutazione della carriera, trenta per la prova scritta e venti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che, nella prova scritta, abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 21/30.

La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 12/20.

Entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i vincitori devono presentare all'ufficio amministrativo competente della Scuola, pena la decadenza dal posto, i documenti previsti dal bando di ammissione.

La Scuola si riserva la facoltà di coprire la vacanza determinatasi a seguito di decadenza dal posto o di volontaria rinuncia allo stesso facendo scorrere la graduatoria degli idonei; il subentro del candidato idoneo non potrà comunque avvenire oltre tre mesi dall'inizio dell'attività didattica.

Capo II – Allievi del Corso ordinario – Diritti e doveri.

Art. 7

I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.

Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola e da seminari; ad essi si affiancano dottorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio, soggiorni di studio all'estero, *stage* e tirocini, nonché altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.

I percorsi formativi della Scuola costituiscono parti integrative e di approfondimento dei corsi di laurea seguiti nelle Facoltà dell'Università del Salento alle quali gli allievi sono iscritti. Il percorso di apprendimento di ciascun allievo comporta un impegno di studio pari ad almeno 250 ore per

anno accademico, con un'offerta didattica in misura media annua di almeno 70 ore in classe e opportunamente diversificata per ambiti disciplinari, complementare e integrativa di quella prevista dai corsi di studio cui sono iscritti gli allievi. La restante parte è prevista per lavori di gruppo, attività di laboratorio e di ricerca, preparazione dei colloqui annuali e studio individuale. Ogni allievo è tenuto a svolgere almeno un semestre di studio all'estero nell'ambito dell'intero Corso Ordinario.

Art. 8

Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui è iscritto nell'Università del Salento. I piani di studio sono definiti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ogni allievo del corso ordinario sostiene, nel mese di ottobre, il colloquio su un argomento concordato con un relatore scelto fra i professori dell'Università del Salento, presentando preliminarmente al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, l'argomento del colloquio.

La Commissione che valuterà l'allievo ai fini della conferma all'anno di corso successivo, sarà composta dal Responsabile di Area o delegato, dal relatore/mentore e da un terzo componente.

Nel colloquio annuale, il giudizio della Commissione definisce analiticamente la qualità del lavoro svolto e l'idoneità dell'allievo alla permanenza nella Scuola.

Non sostengono il colloquio gli allievi dell'ultimo anno del Corso ordinario.

Gli allievi, durante il periodo di studio o ricerca all'estero sono esonerati dalle attività della Scuola, ivi compresa la frequenza dei corsi ed il colloquio annuale per la conferma all'anno successivo. In quest'ultimo caso, l'ammissione all'anno di corso successivo sarà disposta dal Direttore della Scuola, sentito il Responsabile di Area, sulla base di una relazione che l'allievo dovrà produrre al rientro, riguardante il periodo di studio trascorso all'estero.

Ogni allievo del corso ordinario deve riportare negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. La media di cui innanzi è da intendersi ponderata e complessiva su tutti gli anni. Per gli esami anticipati, le votazioni vengono valutate per l'anno a cui si riferiscono.

Non sono ammesse più di tre assenze consecutive non giustificate dalle lezioni frontali, e comunque non è ammesso un numero di ore di assenza superiore ad 1/3 di quelle previste dalla programmazioni didattiche, pena la perdita dello *status* di allievo della Scuola che, su richiesta del Responsabile di Area, verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Con specifico riguardo alla didattica erogata dalla Scuola, il mancato adempimento degli obblighi didattici, compreso il superamento di tutte le relative valutazioni, e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio medio definiti dai competenti organi della Scuola, e/o di idoneità nei colloqui, comportano la decadenza dal posto di allievo.

Le modalità di valutazione finale degli studenti, per ogni singolo insegnamento impartito nella Scuola, sono a discrezione del titolare dello stesso, secondo le indicazioni di massima fornite dal Consiglio Direttivo.

Ogni allievo deve inoltre rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel regolamento didattico e collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno.

Art. 9

Gli allievi frequentano il dottorato di lingua inglese e di una seconda lingua, a scelta, tra francese e tedesco o altre, determinate annualmente dal Consiglio direttivo, il cui insegnamento sia impartito nella Scuola o in istituzioni universitarie allo scopo convenzionate con la stessa.

Non sono ammesse più di tre assenze consecutive non giustificate dai dottorati frequentati e inoltre ogni allievo è tenuto a superare, alla fine del terzo anno, il livello C1 (livello avanzato) della lingua inglese e il livello B1 (livello intermedio o "di soglia") di un'altra lingua, scelta tra quelle insegnate presso la Scuola o eventualmente presso altre istituzioni con cui esista apposita convenzione. Nel

primo anno di corso gli studenti devono frequentare almeno un lettorato. Gli studenti sono tenuti a sostenere la verifica finale dei corsi di lettorato entro la sessione estiva, fatta salva la possibilità di recuperare nella sessione autunnale.

La Scuola favorisce l'ottenimento di certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute.

L'allievo che ha già raggiunto un livello di competenza linguistica richiesto dalla Scuola può inoltrare istanza per ottenere l'accertamento di detta competenza attraverso una prova individuale, con relativa esenzione dalla frequenza, ovvero può richiedere di essere ammesso direttamente al corso successivo rispetto al livello di competenza posseduto.

La verifica del livello raggiunto sarà espressa con un giudizio di "idoneità" per ogni allievo da rilasciarsi alla fine di ogni anno accademico.

Alla fine del terzo anno, dopo aver acquisito il giudizio di idoneità, ogni allievo potrà proseguire con le due lingue (inglese e francese/tedesco) oppure intraprendere un percorso personalizzato che prevede:

- l'integrazione del percorso con una terza lingua a scelta fra francese e tedesco; **oppure**
- il perfezionamento di una sola lingua fra le tre insegnate presso la Scuola o eventualmente presso altre istituzioni con cui esista apposita convenzione.

La responsabilità della didattica è attribuita al Direttore della Scuola Superiore ISUFI o ad un suo delegato.

Art. 10

Gli allievi del corso ordinario devono, anno per anno, ottenere il giudizio di idoneità nel colloquio di ottobre. Devono altresì conseguire, entro il 31 dicembre, un numero di CFU pari ai 3/4 dei Crediti previsti dai rispettivi piani studio per l'anno concluso, oltre alla totalità dei crediti previsti per gli anni precedenti.

Nel caso gli allievi non adempiano agli obblighi sopradetti, non conseguono la conferma del posto per l'anno accademico successivo.

Per gli allievi che accedono al quarto anno in quanto iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale, l'ammissione al quinto anno è subordinata al conseguimento della Laurea triennale entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso e al conseguimento dei 3/4 dei crediti previsti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 11

La Scuola rilascia:

a) il Diploma di I livello agli allievi che abbiano soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario, conseguito la Laurea Triennale universitaria entro il mese di aprile dell'anno successivo e successivamente superato, entro sei mesi dal conferimento della stessa, il relativo esame interno.

b) il Diploma di Licenza agli allievi che abbiano conseguito la Laurea Magistrale e successivamente superato, entro sei mesi dal conferimento della stessa, il relativo esame interno. Per ogni titolo di studio conferito la Scuola, sulla base della normativa vigente, rilascia un certificato supplementare (diploma *supplement*) contenente le principali informazioni circa le caratteristiche del percorso formativo e il *curriculum* specifico seguito dagli allievi per il conseguimento del titolo.

Il modello del certificato è approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Gli allievi del Corso ordinario sostengono, ai fini del conseguimento del Diploma di I livello e del Diploma di Licenza, i relativi esami finali interni di I livello e di Licenza, dopo il conseguimento rispettivamente della laurea triennale e di quella magistrale.

Il Consiglio Direttivo fissa all'inizio di ogni anno accademico 2 sessioni di licenza.

Per motivate esigenze il Consiglio Direttivo, sentito il Responsabile di Area, può concedere una sola proroga del termine per il conseguimento del Diploma di I livello e/o del Diploma di Licenza per massimo 4 mesi.

L'esame di Licenza consiste nella discussione pubblica di fronte ad una commissione di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

Per l'attribuzione della votazione relativa all'esame di licenza, la commissione dispone di un punteggio complessivo di 70 punti e dell'eventuale attribuzione della lode.

La commissione è nominata dal Direttore ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra professori e ricercatori delle Università italiane ed estere.

Art. 13

Gli allievi della Scuola usufruiscono dell'alloggio e dei servizi presenti nel *College*, nonché di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che in conformità ai principi di merito e di eguaglianza di cui all'articolo 5 include il rimborso delle tasse dovute e pagate all'Università del Salento.

L'allievo non ha diritto al rimborso delle tasse se decade dal posto prima del termine previsto dal Manifesto degli Studi per il pagamento della seconda rata.

I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.

La Scuola può istituire e regolamentare forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, in particolare all'estero, e deliberare l'attribuzione di eventuali contributi compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Art. 15

Per gravi motivi, il Consiglio Direttivo può autorizzare l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino a un anno.

Il Consiglio Direttivo può altresì accordare una proroga per il conseguimento della Laurea, per un periodo massimo di 8 mesi rispetto al termine del 30 aprile dell'anno successivo alla conclusione del Corso di laurea. La discussione della tesi deve comunque avvenire entro e non oltre la sessione autunnale.

Chi si trovi nello stato previsto dai precedenti commi, non usufruisce dei diritti di cui all'art. 13 del presente Regolamento nonché dell'elettorato attivo e passivo, neanche nel periodo di 6 mesi successivo al conseguimento della Laurea, previsto per il conseguimento della Licenza.

Art. 16

Gli allievi del corso ordinario non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri.

Art. 17

L'allievo s'impegna a collaborare all'ordinato funzionamento delle strutture residenziali della Scuola e a rispettare le norme che le regolano.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le previsioni del Regolamento didattico di Ateneo compatibilmente con la peculiare organizzazione didattica dei corsi ISUFI.